

(N. 1604)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CIASCA, CARISTIA, LAMBERTI, ELIA, BANFI, DI ROCCO, DONINI,  
TIRABASSI, ZANOTTI BIANCO, SCHIAVONE e NEGRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1956

Istituzione di un Corso di specializzazione per bibliotecari-archivisti paleografi  
presso l'Università degli studi di Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che ai funzionari addetti a quei preziosi depositi dei documenti più significativi della storia e del pensiero delle nazioni, che sono gli archivi e le biblioteche, occorre un'ampia e sicura preparazione tecnica, senza la quale essi non sarebbero in grado di assolvere adeguatamente la delicata funzione loro affidata; funzione che non si limita alla semplice custodia e all'ordinamento dei materiali, ma importa altresì compiti squisitamente scientifici e di ricerca a servizio degli studiosi di ogni genere.

La questione di una migliore preparazione tecnica si presenta in termini di particolare rilevanza ed assume aspetti peculiari in Italia, ove ogni archivio, ogni biblioteca racchiude materiale storico e bibliografico di notevole valore scientifico ed è perciò mèta di ricercatori di ogni Paese.

Per rendersi conto dell'alta importanza del patrimonio archivistico e bibliografico italiano, basta ricordare che oltre a 203 fra archivi di Stato e archivi notarili con un milione di pergamene e circa sette milioni di

filze, buste e volumi di atti cartacei, vi sono altri 4.372 archivi (tra cui 3.000 comunali) sottoposti alla vigilanza delle 9 soprintendenze archivistiche, la ingente consistenza quantitativa e qualitativa dei quali attende di essere accertata; e che oltre alle 42 tra biblioteche pubbliche governative e biblioteche di monumenti nazionali, con quattordici milioni di volumi ed opuscoli, trentaseimila incunabuli e centotrentamila manoscritti, vi sono altre 1.256 biblioteche sottoposte alla vigilanza delle 15 sovrintendenze bibliografiche con ventuno milioni di volumi ed opuscoli, trentaduemila incunabuli e oltre duecentosette mila manoscritti.

La preparazione del personale addetto ai nostri depositi archivistici e bibliografici è gloriosa tradizione italiana, tuttora onorevolmente mantenuta. Ma mutamenti di indirizzi scientifici, bisogno di sempre maggiori ricerche, introduzione di nuove tecniche di conservazione e di studio, fanno sì che la preparazione di quel personale necessiti continuamente di aggiornamento e di perfezionamento. A un archivista e

ad un bibliotecario di oggi è indispensabile una somma di cognizioni anche tecniche, assai maggiore di solo venti anni addietro.

Per raggiungere questo scopo, due vie sono possibili: la richiesta di un'accurata e specifica preparazione professionale come premessa per l'entrata in carriera, in modo che l'archivista e il bibliotecario di nuova nomina siano già in grado di iniziare senz'altro il loro servizio specializzato; oppure l'assunzione del personale attraverso concorsi generici, miranti ad accertarne unicamente la capacità generale, e la successiva preparazione particolare agli specifici compiti di ufficio affidata a scuole e a corsi, organizzati dalle Amministrazioni interessate o da scuole speciali, agenti d'accordo e sotto il controllo delle amministrazioni medesime. Sulla prima strada si sono avviati alcuni grandi Paesi vicini al nostro, primo tra tutti la Francia, ove l'ammissione agli uffici di archivista e di bibliotecario è subordinata al possesso del titolo rilasciato dalla gloriosa *École des chartes* di Parigi. L'altra è quella preferita in Italia, ove condizioni diverse, tra cui, non ultima, la tradizione decentrata degli studi universitari, non permettono in alcun modo un accentramento della preparazione professionale in una scuola unica per tutta la Nazione.

Attualmente la formazione specifica degli archivisti di Stato avviene fra noi in scuole esistenti presso alcuni archivi, i cui corsi essi devono frequentare fino al conseguimento del titolo finale. I bibliotecari delle biblioteche governative, invece, sebbene i più tra loro si muniscano, per scrupolo personale, di un titolo universitario, non hanno nemmeno questo obbligo e si formano unicamente per pratica esperienza del loro medesimo ufficio. Quanto agli impiegati con funzioni direttive degli archivi e delle biblioteche non rientranti nelle due categorie ricordate ed esplicanti tuttavia servizio pubblico, anche se assunti mediante concorso, non si richiede normalmente che posseggano la necessaria preparazione tecnica all'atto della loro assunzione, ritenendo che essi possano acquisirla con la pratica dell'ufficio. D'altra parte, alcune Università hanno, per proprio conto, istituito delle scuole di perfezionamento in archivistica e biblioteconomia, le quali, come le già citate scuole degli

archivi di Stato, hanno dato, fino a qualche anno fa, favorevoli risultati.

Non ostante ciò, il già accennato ampliarsi e mutarsi delle ricerche e soprattutto il notevole sviluppo della tecnica in questi ultimi anni, hanno così allargate ed approfondite le esigenze della preparazione specifica degli archivisti e dei bibliotecari, da imporre la necessità di provvedere in modo più adeguato non solo ai pressanti bisogni di oggi, ma anche a quelli, ancor maggiori, del prossimo futuro. E così archivi e biblioteche, per la loro stessa natura, avvertono quelle medesime necessità che s'impongono ora in tutti i rami della pubblica Amministrazione e alle quali intende provvedere, nel campo amministrativo, la Scuola superiore, istituita dall'articolo 142 del nuovo Statuto degli impiegati civili dello Stato, promulgato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Alle nuove esigenze di una migliore preparazione di archivisti e di bibliotecari, intende provvedere il presente disegno di legge ora sottoposto al Vostro esame. Esso riguarda il Corso di specializzazione per archivisti-bibliotecari paleografi dell'Università di Roma. Detto Corso di specializzazione sostituisce la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, attuata mediante modifica dello Statuto dell'Università di Roma, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, tuttora esistente di fatto e dotata di due posti di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario.

Il Corso di specializzazione, nato nell'ambiente dell'Università romana, ha lo scopo di approfondire la preparazione tecnica e didattica degli iscritti e mira a raggiungere un'accorta ed operante collaborazione con le branche interessate dell'Amministrazione dello Stato.

Un coordinamento dell'attività di questo Corso di specializzazione con corsi e scuole delle Amministrazioni degli archivi e delle biblioteche dello Stato, può facilmente permettere di affidare ad esso il compito della preparazione del personale dopo che questo sia stato assunto in servizio: compito che, data la sua ricca attrezzatura didattica e la sua qualificazione scientifica, esso è pienamente in

grado di svolgere con l'attesa di risultati che altrimenti sarebbe difficile ottenere. Anzi quel Corso di specializzazione appare la sede più adatta allo svolgimento anche di quei corsi di aggiornamento e di perfezionamento che i decreti delegati prevedono espressamente per i funzionari anziani ed esperti, prima della loro promozione ai gradi superiori della carriera direttiva.

D'altra parte, la funzione originaria del Corso di specializzazione, cioè la preparazione professionale degli archivisti e dei bibliotecari anche prima della loro assunzione in servizio, non solo non può e non deve essere abbandonata, ma è anche interesse dell'Amministrazione rafforzarla e incrementarla, perchè archivi e biblioteche hanno tutto da guadagnare nel ricevere, fin dal loro primo ingresso, funzionari già idonei ai compiti di frequenza dei corsi di formazione previsti dai ricordati decreti delegati, e immediatamente utilizzabili per l'espletamento di funzioni direttive. E sembra fuori di dubbio che coloro i quali, prima dell'ammissione in servizio, oltre la laurea abbiano conseguito anche uno dei diplomi presso il Corso di specializzazione, debbano essere equiparati agli appartenenti alle carriere direttive del personale tecnico, per l'accesso alle quali è previsto il possesso di una laurea seguita da corsi di specializzazione; e, pertanto, la loro assegnazione al ruolo è disciplinata dall'articolo 8 del presente disegno di legge, secondo il criterio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 12 del nuovo ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16). Le carriere direttive degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche governative, infatti, anche se le lauree richieste per accedervi non esigono un corso di studi di cinque anni, sono indubbiamente tecniche; ed è giusto che coloro i quali, anche senza averne obbligo specifico, si mettano nelle condizioni previste dalla citata disposizione di legge (laurea e diploma di specializzazione, conseguito per di più dopo un corso biennale), godano altresì di un'abbreviazione, nella fase iniziale della carriera, a compenso degli anni da loro dedicati, prima del concorso di ammissione, alla propria formazione professionale.

La prospettiva di un sia pur modesto vantaggio all'inizio della carriera potrà indurre alcuni dei migliori tra i giovani usciti dalle nostre Università ad indirizzarsi verso gli archivi e le biblioteche dello Stato, come avveniva alcuni anni or sono, e come, da qualche tempo, purtroppo non avviene più. D'altra parte, poichè, come è noto, il momento in cui i giovani laureati meno dovrebbero essere abbandonati, è appunto quello immediatamente successivo alla laurea, quando le difficoltà economiche spingono i più a mettere ad immediato frutto il titolo conseguito, distogliendoli dall'approfondimento ulteriore negli studi, è sembrato che l'istituzione di un congruo numero di adeguate borse di studio da assegnare ai migliori sotto idonee garanzie, potrebbe assai utilmente abbinarsi ai previsti benefici di carriera. Si otterrebbe così un doppio scopo: da una parte la formazione di funzionari già pronti ad essere pienamente impiegati dalle Amministrazioni interessate appena assunti, dall'altra anche la creazione di un vivaio di giovani, fresche e preparate energie, dalle quali ci si potrebbe attendere un rifiorimento in Italia degli studi di archivistica, di bibliografia, di paleografia e diplomatica, tale, da permettere le migliori speranze per l'avvenire e da far prospettare la possibilità che il nostro Paese si affianchi ben presto anche ad altri, che, come la Francia e la Germania, vantano in tale campo secolari tradizioni.

Su questa base di collaborazione attiva e feconda tra le Amministrazioni degli archivi e delle biblioteche dello Stato e il Corso di specializzazione per archivisti e bibliotecari dell'Università degli studi di Roma, è precipuamente fondato il presente disegno di legge, nel quale sono altresì contenute norme intese a disciplinare adeguatamente, sul piano legislativo, la struttura e l'ordinamento del Corso di specializzazione, sostitutivo alla Scuola speciale, finora regolati soltanto dallo Statuto dell'Università.

Negli articoli da 1 a 4 si fissano le norme circa il carattere, la finalità e l'organizzazione del Corso di specializzazione. Questo dà adito al conferimento del diploma di bibliotecario-archivista paleografo. La durata del Corso viene stabilita in un biennio. Per l'ammissione al Corso è richiesto il possesso di una

delle lauree specificate nell'articolo 4; sono ammessi anche i laureati in Scienze politiche o in materie letterarie del Magistero. Sono ammessi anche laureati stranieri. Speciali norme regolano la eventuale iscrizione al secondo anno di corso.

Con l'articolo 5 si dettano norme sulla composizione del Comitato del Corso di specializzazione. Avuto riguardo ai fini professionali del Corso, si prevede che il suo Comitato venga integrato con un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Questi ultimi hanno normalmente voto consultivo, quando le adunanze concernono il coordinamento dei programmi dei corsi e le proposte di modificazioni dello Statuto che determina l'ordinamento didattico. Quando, invece, le adunanze concernono l'ordinamento degli speciali corsi di formazione o di aggiornamento o di perfezionamento, organizzati nell'interesse e su richiesta dell'Amministrazione delle biblioteche pubbliche governative, nonché la designazione degli archivi e delle biblioteche in cui si debbano svolgere le esercitazioni pratiche, ed infine la elaborazione dei bandi di concorso per borse di studio istituite con fondi all'uopo erogati dalle dette Amministrazioni, allora, eccezionalmente, il Comitato del Corso decide su parere dei due rappresentanti, e, in caso di dissenso da quel parere, con decisione motivata.

L'articolo 6 espressamente precisa che per gli iscritti al Corso di specializzazione valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la carriera scolastica (iscrizioni, tasse, soprattasse, contributi, esami, disciplina) degli studenti delle Facoltà e i titoli accademici.

Particolare attenzione meritano gli articoli dal 7 al 10, i quali sono intesi a garantire rapporti di fattiva e operante collaborazione tra il Corso di specializzazione e il Ministero dell'interno, nell'interesse degli archivi di Stato, e il Ministero della pubblica istruzione, nell'interesse delle biblioteche pubbliche governative.

L'articolo 7 richiamandosi allo spirito informatore delle disposizioni dell'articolo 12, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, mira a

concedere, un vantaggio di carriera a coloro che, essendo in possesso di uno dei diplomi del Corso e avendo perciò la preparazione tecnica specifica, riescano vincitori nei concorsi di ammissione ai ruoli delle carriere direttive degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche governative. Ed è ovvia l'opportunità che i medesimi impiegati siano dispensati dalla frequenza ai corsi di formazione previsti dall'articolo 10 del citato decreto, nonché dai corsi delle Scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica, istituite presso gli archivi di Stato.

Gli articoli 8 e 10 sono formulati sulla base dei criteri cui è informato l'articolo 141, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, per cui è previsto che la Scuola superiore della pubblica amministrazione, al fine di raggiungere i propri scopi, possa avvalersi delle Università. È pertanto previsto che presso il Corso di specializzazione vengano organizzati corsi di formazione per gli impiegati delle carriere direttive degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche governative. In proposito va tenuto presente che gli interessi delle rispettive Amministrazioni sono adeguatamente tutelati anche dal fatto che nelle Commissioni giudicatrici dei colloqui finali dei detti corsi vengono compresi i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero della pubblica istruzione. Nè sono ommesse le esigenze degli archivi e delle biblioteche che non rientrano nelle due categorie mentovate: infatti, per la migliore preparazione dei funzionari che ai medesimi archivi e biblioteche sono addetti, è prevista la possibilità di organizzare speciali corsi di aggiornamento o di perfezionamento, previa intesa col Ministero dell'interno o col Ministero della pubblica istruzione, i quali sugli archivi e sulle biblioteche in parola esercitano la vigilanza a norma di legge, tramite rispettivamente le soprintendenze archivistiche e le soprintendenze bibliografiche.

L'articolo 9 è inteso a regolare, ampliandola, la procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento per gli speciali corsi di cui al precedente articolo 8.

L'articolo 10 determina le modalità di iscrizione agli speciali corsi di cui all'articolo 8. Va rilevato che il criterio cui è informato l'ar-

ticolo, è stato già tenuto presente dal legislatore in casi analoghi, come risulta dalle disposizioni degli articoli 146 e 155 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In particolare va ricordato che alle spese di funzionamento del Corso di specializzazione si provvede con fondi che, come risulta dall'articolo 16 del presente disegno di legge, sono compensati mediante riduzione di capitoli di bilancio relativi agli archivi di Stato e alle biblioteche pubbliche governative.

La deroga prevista dal secondo comma dello stesso articolo 10 alle disposizioni dell'articolo 142 del citato testo unico, trova la sua ragione d'essere nella considerazione che l'Amministrazione, obbligando i dipendenti impiegati a frequentare i corsi speciali di cui all'articolo 8, non può e non deve interferire nelle iniziative che, per migliorare la propria cultura, gli impiegati medesimi personalmente abbiano preso, iscrivendosi ad altri corsi di laurea di specializzazione o di perfezionamento presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.

L'articolo 12, per quanto attiene al prestito di documenti, di libri e di manoscritti, sancisce una prassi ormai costante, allo scopo di consentire al Corso di specializzazione di valersi degli opportuni sussidi didattici e scientifici.

L'articolo 13 detta norme per la retribuzione dei professori incaricati di insegnamenti relativi agli speciali corsi di cui all'articolo 8, retribuzione che fa carico alla dotazione del Corso di specializzazione, mentre nulla è innovato per quanto attiene alla retribuzione dei professori incaricati di insegnamenti relativi ai corsi normali.

L'articolo 14, in vista delle finalità già illustrate in precedenza, disciplina il conferimento di borse di studio mediante pubblico concorso per titoli, giudicato da una Commissione in cui siano rappresentate, oltre al Corso di specializzazione, anche le Amministrazioni degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche governative. Opportune cautele saranno adottate in sede di Regolamento, affinché le borse vengano conferite ai meritevoli, e il godimento di esse sia subordinato alla frequenza ai corsi e al profitto da parte

degli assegnatari. Norme particolari regoleranno la erogazione di sussidi ai particolarmente bisognosi di modesti aiuti, che non beneficino delle borse di studio.

L'articolo 15 è inteso a dettare disposizioni di carattere transitorio.

Col primo comma si sancisce, in omaggio al rispetto di posizioni giuridiche nel frattempo definite, che restino ferme le relative procedure e gli atti ad esse conseguenti; e si prevede altresì che continuino a svolgersi secondo il loro normale *iter* le procedure iniziate, con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, per la copertura dei due posti di professore di ruolo. Con il secondo comma viene precisato che, in deroga alla norma dell'articolo 2, la quale fissa in un biennio la durata del Corso di specializzazione per conseguire diplomi, per coloro che si siano iscritti alla Scuola speciale per archivisti nell'anno accademico 1954-55, allorchè vigeva la disposizione statutaria che fissava in un triennio la durata di essi, il corso degli studi per conseguire il diploma è ristretto ad un solo anno. Il terzo comma chiarisce la applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 che è limitata a coloro che abbiano conseguito diplomi presso la stessa Scuola speciale a partire dall'anno accademico 1952-53, poichè anteriormente a tale anno i diplomi potevano conseguirsi dopo un solo anno di corso, l'abbreviazione essendo prevista dalle norme statutarie allora in vigore. Il quarto comma prevede, ovviandovi, la mancanza del rappresentante della Scuola superiore della pubblica Amministrazione in seno al Comitato del Corso di specializzazione, nell'eventualità che l'organizzazione di quella subisca ritardo.

L'articolo 16 determina il contributo dello Stato per il funzionamento del Corso di specializzazione e, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, prevede i fondi necessari, ammontanti annualmente a lire 6.000.000 all'anno, di cui lire 2.000.000 riservati a borse di studio ed eventualmente a sussidi. Come risulta dall'articolo 16, la somma di lire 6.000.000 è reperita mediante riduzioni da operarsi su capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi alle biblioteche pubbliche governative.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come è agevole rilevare, la spesa è stata contenuta nei limiti più rigorosi, allo scopo di evitare qualsiasi aggravio, che non fosse strettamente indispensabile. Tanto si è reso possibile, perchè il provvedimento si riferisce a una situazione già esistente, avente nel proprio organico due posti di professore di ruolo e un posto di assistente ordinario e largamente dotata di attrezzature didattiche, le quali ultime, se avessero dovuto apprestarsi *ex novo*, avrebbero importato ingenti spese. È tuttavia augurabile che in un prossimo futuro il Corso di specializzazione possa disporre di

personale insegnante e assistente di ruolo e di mezzi finanziari meno limitati, per il raggiungimento sempre più adeguato delle finalità ad esso assegnate.

Considerate le rilevanti funzioni che al Corso di specializzazione vengono demandate nel quadro di quelle attività tecniche che sono tra le più elevate della pubblica Amministrazione, a tutela e a maggiore valorizzazione dell'inestimabile patrimonio archivistico e bibliografico del Paese, confidiamo, onorevoli Senatori, che vorrete onorare del vostro suffragio il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituito in Roma un Corso di specializzazione per bibliotecari-archivisti paleografi presso l'Università degli studi, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, lettera a) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Esso ha lo scopo di fornire la preparazione scientifica e tecnica a coloro che intendano dedicarsi alla carriera di archivista o di bibliotecario o di bibliotecario-archivista.

Il Corso di specializzazione di cui al precedente comma, è sostitutivo della Scuola speciale per bibliotecari e archivisti esistente di fatto presso l'Università degli Studi di Roma.

## Art. 2.

Il Corso predetto dura due anni e dà adito al diploma di bibliotecario-archivista paleografo.

Possono iscriversi al Corso i laureati in lettere o in filosofia o in giurisprudenza, nonché i laureati in scienze politiche o in materie letterarie dell'Istituto superiore di magistero e della Facoltà di magistero.

Chi abbia compiuto gli studi all'estero potrà iscriversi al Corso di specializzazione, se il titolo conseguito sarà dal Comitato riconosciuto equipollente a quelli italiani.

Coloro che durante gli studi universitari hanno superato gli esami di paleografia, diplomatica, archivistica, scienze bibliologiche, potranno ottenere dal Comitato del Corso di specializzazione la ammissione al secondo anno, purchè diano prova di conoscere il francese ed un'altra lingua moderna. I laureati che abbiano frequentato scuole similari in Italia o all'estero, per uno o più anni, potranno essere ammessi al secondo anno, previo parere favorevole del Comitato del Corso di specializzazione.

## Art. 3.

L'ordinamento didattico del Corso di specializzazione è stabilito nella tabella annessa alla presente legge, che modifica quella approvata coi decreti del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, n. 1697, e 27 agosto 1955, n. 898.

## Art. 4.

Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie davanti ad una Commissione costituita da tre docenti del Corso. Il secondo esame di paleografia latina e quello di paleografia greca sono preceduti da un esperimento di trascrizione di un testo letterario o documentario; quelli di diplomatica e di archivistica sono preceduti dalla illustrazione critica per scritto di un documento.

Superati gli esami delle singole materie, gli alunni vengono ammessi alla prova finale, consistente nella discussione di una dissertazione scritta nel campo di una delle discipline oggetto di insegnamento particolare nel Corso, davanti ad una Commissione di sette membri composta dal Direttore del Corso, dai docenti di esso e da membri aggiunti, scelti questi ultimi tra i professori di ruolo dell'Università di Roma, tra liberi docenti di discipline oggetto di insegnamento del Corso e tra i direttori di biblioteche pubbliche e di archivi pubblici, rimanendo compresi nella dicitura « direttori » il Soprintendente bibliografico ed il Soprintendente archivistico con sede in Roma.

## Art. 5.

Soprintende al Corso un Comitato presieduto dal Preside della Facoltà di lettere e filosofia, composto dai professori di ruolo titolari nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, dai due professori titolari dei posti di ruolo assegnati alla Scuola speciale per archivisti con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, nonché dai professori di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche dell'Università di Roma, titolari di materie i cui insegnamenti siano impartiti nel Corso.

Il Comitato nomina dal suo seno un Direttore del Corso, il quale resta in carica un triennio e può essere confermato. Spetta al Comitato di proporre le eventuali variazioni al presente statuto del Corso, di provvedere annualmente all'assegnazione degli incarichi di insegnamento, infine di promuovere la procedura per i concorsi a cattedre o per i trasferimenti.

Il Comitato regola l'andamento generale didattico e disciplinare del Corso, approva e coordina programmi di insegnamento, la disciplina degli alunni, il conferimento di borse o di sussidi agli alunni meritevoli, nonché le nomine degli assistenti.

Alle adunanze del Comitato del Corso concernenti gli oggetti di cui agli articoli 16 e 17 comma terzo del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, partecipano, con voto consultivo: a) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato, su proposta del Consiglio superiore degli archivi, dal Ministro per l'interno tra i funzionari degli archivi aventi qualifica non inferiore a soprintendente di 2<sup>a</sup> classe o a direttore capo di 2<sup>a</sup> classe; b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato, su proposta del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, dal Ministro della pubblica istruzione, tra i funzionari delle biblioteche pubbliche governative, aventi qualifica non inferiore a ispettore capo o a direttore di biblioteca di 2<sup>a</sup> classe.

Alle adunanze del Comitato del Corso di specializzazione concernenti i corsi speciali di cui all'articolo 8 della presente legge, partecipa, con voto consultivo, anche un rappresentante della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I tre rappresentanti suddetti durano in carica un triennio solare e possono essere confermati.

#### Art. 6.

Salvo il disposto dell'articolo 10, comma primo della presente legge, per gli iscritti al Corso di specializzazione valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento ap-

provato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Per quanto si attiene alla misura delle tasse, delle soprattasse e dei contributi di qualsiasi natura, valgono le disposizioni legislative concernenti gli iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia.

#### Art. 7.

Agli archivisti di Stato in prova che, anteriormente alla nomina, abbiano conseguito presso il Corso di specializzazione di cui alla presente legge, il diploma di bibliotecario-archivista paleografo e che superino il periodo di prova, la nomina in ruolo è conferita con la qualifica di direttore di 3<sup>a</sup> classe.

Ai vice bibliotecari della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative e ai vice direttori di soprintendenza in prova che, anteriormente alla nomina, abbiano conseguito presso il Corso di specializzazione il diploma predetto e che superino il periodo di prova, la nomina in ruolo è conferita con la qualifica di bibliotecario di 2<sup>a</sup> classe o di ispettore di soprintendenza di 2<sup>a</sup> classe.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti dall'articolo 10, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Nei confronti degli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato, sempre che per essi si verifichino le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 23, commi primo, secondo e terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

#### Art. 8.

Gli impiegati delle carriere direttive degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche governative vengono ammessi — su richiesta da formularsi, nella rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della pubblica istruzione — a frequentare corsi speciali di formazione, di aggiornamento o di perfezionamento, della durata non inferiore ad un semestre; corsi di volta in volta orga-



## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nizzati ai sensi dell'articolo 141, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, e disposti con proprio decreto dal Rettore dell'Università su proposta del Comitato del Corso di specializzazione di cui all'art. 5 della presente legge.

A frequentare detti corsi possono essere ammessi — su richiesta rispettivamente del Ministero dell'interno o del Ministero della pubblica istruzione — anche gli impiegati che, esercitando funzioni direttive in archivi o in biblioteche, non appartengono ai ruoli delle carriere direttive.

Nei confronti degli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato, i corsi di formazione di cui al comma primo del presente articolo, tengono luogo di quelli previsti dall'articolo 23 del Regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

**Art. 9.**

Gli incarichi di insegnamento per i corsi speciali di cui all'articolo 8 della presente legge sono determinati con deliberazione del Comitato del Corso di specializzazione, e sono conferiti a cultori di provata capacità e competenza, possibilmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche governative.

**Art. 10.**

Gli impiegati di cui all'articolo 8 della presente legge, vengono designati dal Ministero dell'interno o dal Ministero della pubblica istruzione, nella rispettiva competenza, al Rettore dell'Università degli studi di Roma.

Nei loro confronti non si applicano le disposizioni dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

**Art. 11.**

Al termine degli speciali corsi di cui all'articolo 8 della presente legge, vengono rilasciati certificati di frequenza e di profitto. Detti

certificati sono da valutarsi agli effetti dell'articolo 10 comma terzo, dell'articolo 23 comma ultimo e dell'articolo 26 comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Il profitto viene accertato mediante un colloquio, da svolgersi al termine dei corsi dinanzi a una Commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli studi di Roma, composta da tre docenti del Corso di specializzazione, dal rappresentante del Ministero dell'interno e da quello della pubblica istruzione, di cui all'articolo 5 della presente legge.

**Art. 12.**

Il Corso è ammesso al prestito di libri e manoscritti, con l'osservanza delle norme contenute nel Regolamento approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 774.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di autorizzare l'archivio centrale dello Stato, gli archivi di Stato e le loro sezioni ad accordare il prestito temporaneo di documenti necessari per le esigenze didattiche del Corso.

Della custodia e conservazione di documenti, libri, manoscritti ottenuti in prestito risponde il Direttore del Corso.

**Art. 13.**

La retribuzione dei professori incaricati ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, fa carico alla dotazione del Corso di specializzazione e viene determinata dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Roma, in relazione agli obblighi di servizio e in misura comunque non superiore a quella prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

**Art. 14.**

A favore dei cittadini italiani che intendano iscriversi al Corso di specializzazione, sono istituite annualmente borse di studio e sussidi per un onere complessivo di lire 2.000.000 facendosi carico alla dotazione del Corso.

L'ammontare lordo di ciascuna borsa è stabilito in non oltre lire 500.000, e a non oltre lire 250.000 per gli assegnatari residenti in Roma. Le borse non possono essere cumulate con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

Le modalità per il conferimento delle borse di studio saranno stabilite con Regolamento emanato dal Rettore dell'Università di Roma, su proposta del Comitato del Corso di specializzazione, approvato dal Ministro della pubblica istruzione.

I sussidi sono assegnati dal Comitato del Corso di specializzazione solo ad alunni già iscritti, dietro domanda degli interessati; e sono concessi come aiuto al pagamento delle tasse e soprattasse, o come aiuto nella visita a biblioteche ed archivi esteri, o come aiuto nella preparazione di speciali lavori.

#### Art. 15.

Rimane ferma la procedura, iniziata anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, per la copertura del posto di assistente ordinario e delle cattedre di ruolo dichiarate vacanti nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1955, n. 86, che saranno denominate: archivistica e storia sugli archivi, e storia degli ordinamenti politici, amministrativi e giudiziari degli Stati italiani. I professori di ruolo titolari delle due cattedre predette entrano a far parte della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

La durata del Corso di specializzazione, di cui all'articolo 2, comma primo, della presente

legge, è ridotta a un solo anno nei confronti di coloro che ottennero l'iscrizione al primo anno della Scuola speciale per archivisti nell'anno accademico 1954-55.

A coloro che abbiano conseguito il diploma presso la Scuola per archivista anteriormente all'anno accademico 1952-53, fruendo del beneficio di abbreviazione di un anno di corso, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

Fino all'entrata in vigore del provvedimento da emanarsi in attuazione dell'articolo 142, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, gli speciali corsi di cui all'articolo 8 della presente legge, vengono organizzati dall'Università degli studi di Roma d'intesa soltanto con i Ministeri interessati.

#### Art. 16.

All'Università degli studi di Roma è corrisposto un assegno annuo di lire 6.000.000 quale contributo dello Stato per il funzionamento del Corso di specializzazione e per l'erogazione delle borse di studio di cui all'articolo 14 della presente legge. La relativa spesa farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58 e sarà iscritta nel capitolo 170. Ad essa verrà fatto fronte mediante riduzione sul capitolo 193 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA.

ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE  
PER BIBLIOTECARI-ARCHIVISTI PALEOGRAFI

*Le materie di insegnamento del Corso di specializzazione sono le seguenti:*

paleografia latina e diplomatica (I e II corso);  
paleografia greca;  
archivistica e storia degli archivi;  
materiali scrittori e librari;  
ordinamento e funzionamento delle soprintendenze bibliografiche e archivistiche;  
biblioteconomia e scienze bibliologiche;  
bibliografia;  
storia della tradizione manoscritta e del libro;  
storia della letteratura latina medioevale;  
istituzioni di diritto romano;  
storia del diritto italiano;  
storia della Chiesa;  
storia degli ordinamenti politici amministrativi e giudiziari degli Stati italiani;  
storia medioevale;  
storia moderna;  
lingua francese;  
lingua inglese;  
lingua tedesca.

*Le materie di insegnamento sono così distribuite nel biennio:*

## PRIMO ANNO:

paleografia latina (primo corso)	. . .	ore settimanali	3
biblioteconomia e scienze bibliologiche	/ »	»	3
diplomazia e archivistica	. . . . .	»	3
materiali scrittori e librari			
storia degli ordinamenti politici amministrativi e giudiziari degli Stati italiani	. . . . .	»	3

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nonchè i corsi di istituzioni di diritto romano, di storia della Chiesa, di storia medioevale, e il corso di una delle tre lingue, che gli alunni non avessero frequentato, superando i relativi esami, durante gli studi universitari.

## SECONDO ANNO :

paleografia latina (secondo corso) . . .	ore settimanali	3
paleografia greca . . . . . »	»	3
storia della tradizione manoscritta e del		
libro . . . . . »	»	1
bibliografia . . . . . »	»	3
ordinamento e funzionamento delle so-		
printendenze bibliografiche e archi-		
vistiche . . . . . »	»	2

nonchè corsi di storia del diritto italiano (annuale), di storia moderna e di diritto amministrativo e i corsi delle altre due fra le tre lingue, se gli alunni non li avessero già frequentati, superando i relativi esami, durante gli anni universitari. Per l'archivistica, la bibliografia, la biblioteconomia ed il servizio delle biblioteche e per gli altri insegnamenti per i quali il Comitato del Corso di specializzazione lo riterrà, gli alunni dovranno compiere esercitazioni pratiche presso biblioteche pubbliche governative e presso archivi statali di Roma idonei allo scopo, previa intese con i capi di quegli Istituti.

Per la paleografia latina (primo corso) vale il corso tenuto presso la Facoltà di lettere; per la storia della Chiesa, per la storia medioevale e per la storia moderna valgono quelli presso la Facoltà di lettere o la Facoltà di scienze politiche; per la storia della letteratura latina medioevale, vale il corso tenuto presso la Facoltà di lettere; per le istituzioni di diritto romano e per la storia del diritto italiano valgono i corsi tenuti presso la Facoltà di giurisprudenza; per il diritto amministrativo quello tenuto presso la Facoltà di giurisprudenza o la Facoltà di scienze politiche. Per le lingue valgono i corsi di lettorato o i corsi di lingua e letteratura tenuti presso le Facoltà di lettere o di scienze politiche o di magistero o di economia e commercio.